Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MusiCamDo"

Art. 1 - (Denominazione)

E' costituita l'Associazione "**MusiCamDo**".

Art. 2 - (Sede)

La sede dell'Associazione, è a Camerino (prov. Macerata) in Viale G.Leopardi n°42.

Art. 3 - (Finalità)

Lo scopo dell'Associazione è la valorizzazione e la qualificazione del territorio nei settori delle attività ricreative, musicali e culturali in genere.

In particolare, l'Associazione esplicherà la sua attività mediante l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative ricreative, musicali e culturali di qualità.

L'Associazione potrà inoltre porre in essere le seguenti attività connesse allo scopo appena descritto:

- la collocazione dell'attività dell'Associazione nel quadro delle strutture culturali di base, aventi diritto al riconoscimento e al diretto intervento della Regione e degli Enti Locali;

- la promozione e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altre organizzazioni simili, italiane e straniere, su base di reciprocità e scambio;

-la collaborazione con la Regione Marche, le Province e i Comuni Marchigiani, nonché l'organizzazione di concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici, nonché convegni, seminari di studio ed altre manifestazioni ad esse assimilabili;

Art. 4 - (Principi)

L'Associazione si uniforma ai principi di democraticità, è apolitica, aconfessionale ed esclude ogni scopo commerciale o di

lucro.

Art. 5 - (Operazioni dell'Associazione necessarie ed operazioni con gli Associati ed Enti con finalità similari)

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari che saranno necessarie od utili al conseguimento dello scopo dell'Associazione.

L'Associazione può porre in essere, nei confronti dei propri Associati e di enti e associazioni aventi finalità similari, tutte quelle operazioni necessarie al conseguimento dello scopo dell'Associazione, comprese eventuali cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Art. 6 - (Durata)

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 7 - (Patrimonio, Entrate, Esercizio sociale, Bilanci e Rendiconti)

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali donazioni di privati, enti ed associazioni che verranno accettate a termine di legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dai ricavi, costituenti un parziale rimborso spese e non un utile economico, derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto quali manifestazioni, rappresentazioni e interpretazioni artistiche e altre iniziative dell'Associazione;

c) dal ricavato dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, da rendicontare appositamente e separatamente con allegata, chiara e trasparente, relazione illustrativa delle entrate e delle spese relativa a ciascuna iniziativa;

d) da contributi a fondo perduto e/o da corrispettivi erogati da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione;

e) dalle offerte e contributi di privati, enti pubblici e privati ed associazioni.

Le quote e/o i contributi associativi, salvo i trasferimenti *mortis causa*, non sono trasferibili, né rivalutabili.

L'esercizio finanziario sociale si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, ai fini della successiva approvazione dell'assemblea, redige annualmente l'eventuale bilancio preventivo ed obbligatoriamente il rendiconto economico e finanziario.

I bilanci e i rendiconti economici e finanziari annuali devono essere resi noti a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale nei dieci giorni precedenti l'assemblea, in modo che ogni associato ne possa prendere visione e conoscenza; una volta approvati dall'assemblea, i bilanci e i rendiconti

devono essere affissi all'albo sociale o disponibili in visione presso la sede sociale per un periodo non inferiore a venti giorni successivi alla data di approvazione.

Art. 8 - (Associati)

L'Associazione è formata da:

a) Associati fondatori;

b) Associati ordinari.

c) Associati sostenitori.

Gli Associati fondatori sono quelli nominati nell'atto costitutivo.

Gli Associati ordinari sono le persone che s'iscrivono, possedendo i requisiti necessari allo scopo dell'Associazione, spontaneamente o comunque condividendo lo scopo stesso dell'Associazione.

Per essere iscritti all'Associazione in qualità di Associati ordinari, i richiedenti debbono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Si diventa Associati ordinari effettivi soltanto in seguito all'accettazione della domanda di ammissione e al versamento della quota associativa relativa all'annata sociale in corso. La domanda di ammissione, predisposta in fax-simile dal Consiglio Direttivo, dovrà contenere i seguenti dati informativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; espressa volontà a far parte dell'associazione, piena ed incondizionata accettazione del presente statuto. L'ammontare della quota predetta verrà annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

E' Associato sostenitore chiunque sottoscriva elargizioni a favore dell'Associazione in misura almeno doppia della quota annuale degli associati ordinari; per gli associati sostenitori valgono gli stessi criteri di ammissione precedentemente esposti e gli stessi diritti e doveri degli associati ordinari.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 9 - (Diritti e doveri degli Associati)

Tutti gli Associati hanno eguali diritti. In particolare hanno diritto ad agevolazioni e sconti nelle manifestazioni proprie dell'attività associativa. Ad essi spetta l'elettorato attivo e passivo.

Gli Associati hanno il dovere:

a) di partecipare regolarmente a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e a tutte le attività sociali preparatorie ed esecutive;

b) di versare le quote associative annuali;

c) di vivere in spirito di armonia e collaborazione con gli altri Associati, di rispettare lo statuto e il regolamento dell'Associazione e di uniformarsi a quanto viene deliberato dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione; per decesso. Il Consiglio Direttivo, previa adeguata motivazione, propone all'Assemblea, la quale prende apposita delibera, la cessazione dell'Associato.

Art. 10 - (Gruppi, Sezioni, propri Identificativi)

Gli Associati singolarmente o in gruppi particolari nelle varie interpretazioni ed attività dell'Associazione possono utilizzare accanto alla denominazione dell'Associazione propri identificativi o costituirsi in sezioni.

Art. 11 - (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono: 1) l'Assemblea, 2) il Consiglio Direttivo, 3) il Presidente.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente sono organi elettivi, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 12 - (Assemblea degli Associati)

L'Assemblea, organo associativo sovrano, è costituita da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto finale, entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Assemblea si riunisce nella sede dell'Associazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta ed affissione nella sede sociale di apposito avviso contenenti l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza. L'assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, può essere convocata su richiesta di almeno 2/3 degli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti economici e finanziari;

b) la nomina degli altri organi sociali;

c) gli indirizzi e le linee generali per l'attività dell'Associazione;

d) le eventuali modifiche dello statuto;

e) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli Associati in prima convocazione, con qualsiasi numero di associati in seconda convocazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente che ne fa le funzioni.

Per lo scioglimento dell'associazione e la divulgazione del patrimonio sono necessari i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei soci.

Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile. Non è ammessa delega.

Delle riunioni assembleari si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto.

Le deliberazioni assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 13 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Segretario e da un massimo di quattro Consiglieri. Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

a) la determinazione delle quote sociali;

b) l'ammissione degli Associati ordinari;

c) la predisposizione della relazione morale e finanziaria, dei bilanci e rendiconti economici e finanziari;

d) tutte le materie non espressamente riservate all'Assemblea degli Associati;

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente se il Presidente fosse assente.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se sono presenti almeno 3 membri.

Art. 14 - (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma libera per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 15 – (Vice Presidente)

Il Vice Presidente dell'associazione la rappresenta in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo o su delega del Presidente. Il Vice Presidente non può delegare funzioni

delegate. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo e rimane il carica per il periodo di durata del Consiglio stesso.

Art. 16 – (Il Segretario-Tesoriere)

Il Segretario-Tesoriere svolge funzioni di segretaria ed è responsabile insieme al Presidente della consistenza di cassa e di banca. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate. Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo e rimane il carica per il periodo di durata del Consiglio stesso

(Cariche sociali gratuite)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 17 - (Rapporti con altre Associazioni)

L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché potrà immettere altre

Associazioni aventi medesime finalità quali Associati ordinari.

Art. 18 - (Divieto di attribuzione di utili agli Associati)

Tutti i componenti dell'Associazione non percepiranno alcun emolumento per le loro prestazioni artistiche non professionali e l'eventuale ricavo delle rappresentazioni costituirà soltanto un parziale rimborso spese e non un utile economico.

L'Associazione, non avendo fine di lucro, non distribuisce utili fra gli Associati; è pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli Associati prestano la propria opera di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro e senza alcuna retribuzione, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - (Scioglimento)

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea provvederà, previa l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea stessa di uno o più liquidatori, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - (Norme di funzionamento)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Art. 21 (Norme applicabili)

Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge che regolano la materia.

L'Associazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi di tutte quelle norme agevolative destinate agli enti non commerciali, ivi comprese le Associazioni dilettantistiche ed Associazioni non di lucro, come la legge n. 398 del 16.12.1991,

così come integrata dalla legge n. 66 del 6.2.1992, e di tutte le altre norme agevolative applicabili.

Consta il presente Statuto, allegato "A" all'atto redatto dai sottoscritti in data odierna, di ___ fogli scritti con mezzo elettronico per _____ facciate e fin quanto dell'ultima.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante in calce ed a margine di ogni foglio.

Camerino, 17/10 2002

Samuele Elisei

Daniele Menini

Sabrina Serafini

Luciano Leggeno

UFFICIO delle ENTRATE di TOLENTINO - Sezione Staccata di CAMERINO
Atto registrato il 17 OTT. 2002 al n. 2226 mod. 6 Serie 3
per Lire 120,00 (centoventi euro/00)
per INVIM e £ ..... per trascr.
versamento in data 17 OTT. 2002 su mod. F/23 presso - Uffici ...
- SERIMA SpA quiet. n. ..... Banca Az. 6165 c/c 68830

IL RESPONSABILE
Rag. Francesco Ripanti